



Ministero dello Sviluppo Economico

Il Direttore Generale della Direzione Generale
per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 6, comma 2, nonché l'articolo 7;

VISTA la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle Attività Produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;

VISTA la domanda e la documentazione presentata dall'organismo "ICOVER Srl – sito in Cosenza.- in data 17 luglio 2007 e successive integrazioni;

RITENUTO che la documentazione prodotta dall'organismo soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002;

DECRETA

Art. 1

L'Organismo "ICOVER Srl" – con sede legale in Via De Rada 32 – Cosenza è abilitato, quale organismo di ispezione di tipo A, ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie per le seguenti tipologie di impianto:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V.

Art. 2

L'abilitazione ha una durata quinquennale a decorrere dalla data del presente decreto.

PER COPIA CONFORME



Art. 3

1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti richiesti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Ministero Sviluppo Economico – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività – Ispettorato Tecnico – Ufficio F2.
3. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma UNI CEI EN 45004 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.

Art. 4


Con periodicità annuale l'organismo trasmette all'Ispettorato Tecnico dell'Industria un rapporto dettagliato dell'attività svolta nonché sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero dei partecipanti.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 OTT. 2007

IL DIRETTORE GENERALE

(Andrea BIANCHI)



PER COPIA CONFORME

